

Legge 23 agosto 1993, n. 349: Norme in materia di attività cinotecnica.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 1993)

Art. 1 - (Attività cinotecnica)

1. Ai fini della presente legge, per attività cinotecnica si intende l'attività volta all'allevamento, alla selezione e all'addestramento delle razze canine.

Art. 2 - (Definizioni)

1. L'attività cinotecnica è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.

2. I soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'attività cinotecnica di cui al comma 1 sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

3. Non sono comunque imprenditori agricoli gli allevatori che producono nell'arco di un anno un numero di cani inferiore a quello determinato, per tipi o per razze, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (1)

(1) Si veda ora il **D.M. 28 gennaio 1994: Definizione di "imprenditore agricolo", ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1993, n. 349, recante: "Norme in materia di attività cinotecnica"** (Pubblicato nella G.U. n. 40 del 18 febbraio 1994), il cui articolo unico stabilisce quanto segue:

“Articolo unico

Non sono imprenditori agricoli gli allevatori che tengono in allevamento un numero inferiore a cinque femmine e che annualmente producono un numero di cuccioli inferiore alle trenta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.

Art. 3 - (Disciplina dell'attività cinotecnica)

1. Coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, attività volte all'allevamento e all'addestramento delle razze canine sono tenuti a rispettare le disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché, per le attività che attengono alla selezione delle razze canine, le disposizioni adottate dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI).

Art. 4 - (Programmi di sviluppo dell'attività cinotecnica)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformità ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo dell'attività cinotecnica.

Art. 5 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.